

17\_43\_1\_DGR\_1878\_1\_TESTO

## Deliberazione della Giunta regionale 6 ottobre 2017, n. 1878

LR 18/2005, art. 36, comma 3 bis, lett. a). Linee guida per la stipula di convenzioni finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone disabili ai sensi dell'articolo 11 della L 68/1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

### LA GIUNTA REGIONALE

**VISTA** la legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);

**VISTA** la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), che disciplina, tra l'altro, gli interventi finalizzati a favorire l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità;

**VISTO** in particolare l'articolo 36, comma 3 bis, lettera a), della legge 18/2005 - come introdotto dalla legge regionale 29 maggio 2015, n. 13 (Istituzione dell'area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge regionale 18/2005, nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro), la quale ha, tra l'altro, disciplinato il trasferimento delle funzioni provinciali in materia di lavoro alla Regione - ai sensi del quale la Regione definisce i criteri generali e i requisiti delle convenzioni per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità di cui all'articolo 11 della legge 68/1999;

**VISTO** l'articolo 38, comma 1, della sopra citata legge regionale 18/2005, secondo cui per l'attuazione sul territorio delle funzioni e dei compiti relativi all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità presso le strutture territoriali dell'Agenzia regionale per il lavoro operano le strutture del collocamento mirato;

**VISTA** la propria deliberazione 28 luglio 2006, n. 1810, recante "Criteri generali per la stipula di convenzioni per l'inserimento lavorativo delle persone disabili ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili)";

**RITENUTO** opportuno aggiornare le procedure per la sottoscrizione delle convenzioni per l'inserimento lavorativo delle persone disabili a seguito del passaggio delle competenze in materia di lavoro e collocamento mirato dalle Province alla Regione, con riferimento in particolare a quelle previste dall'articolo 11 della legge 68/1999;

**SENTITA** la Commissione regionale per il lavoro di cui all'articolo 5 dalla legge regionale 18/2005, la quali nella seduta del 21 dicembre 2016 ha espresso parere favorevole sulla proposta di provvedimento recante i criteri generali per la stipula delle sopra menzionate convenzioni per l'inserimento lavorativo delle persone disabili;

**VISTO** il provvedimento recante "Criteri generali per la stipula di convenzioni per l'inserimento lavorativo delle persone disabili ai sensi dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili)" nel testo allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

**SU PROPOSTA** dell'Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università;  
all'unanimità,

### DELIBERA

1. di adottare, per le motivazioni espresse in premessa, i "Criteri generali per la stipula di convenzioni per l'inserimento lavorativo delle persone disabili ai sensi dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili)", nel testo allegato alla presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

2. I criteri generali di cui al punto 1 sostituiscono i "Criteri generali per la stipula di convenzioni per l'inserimento lavorativo delle persone disabili ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili)", adottati con deliberazione della Giunta regionale 28 luglio 2006, n. 1810.

3. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO  
IL SEGRETARIO GENERALE: DIBLAS

## **Criteri generali per la stipula di convenzioni per l'inserimento lavorativo delle persone disabili ai sensi dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili)**

### **art. 1 Disposizioni generali**

1. Il presente provvedimento definisce i criteri generali per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Area Agenzia regionale per il lavoro, con i datori di lavoro privati, anche non soggetti all'obbligo delle assunzioni delle persone con disabilità, e con i datori di lavoro pubblici, al fine di stabilire tempi e modalità di assunzioni, ed attuare programmi miranti all'inserimento lavorativo.
2. Al fine di attuare e promuovere ogni iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, possono essere stipulate convenzioni con tutti i soggetti previsti dall'articolo 11, comma 5, della legge 68/1999.
3. I datori di lavoro pubblici che effettuano le assunzioni attraverso la stipula delle convenzioni, tenuto conto dell'articolo 7, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333 (Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili), devono dichiarare di aver rispettato, nella scelta dei soggetti da inserire, i criteri di trasparenza in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Detti criteri di trasparenza si considerano assolti nel caso in cui l'individuazione della persona venga effettuata preliminarmente da parte della competente struttura del collocamento mirato dell'Area Agenzia regionale per il lavoro, in sede di convenzione di programma nella quale sia previsto l'utilizzo degli strumenti di cui agli "Indirizzi in materia di definizione e attivazione delle tipologie dei percorsi personalizzati di integrazione lavorativa, ai sensi dell'articolo 36, comma 3 bis, lettera c) della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, e la tutela della qualità del lavoro)" adottata con deliberazione della Giunta regionale di data 4 dicembre 2015, n. 2429.

### **art. 2 Convenzioni di programma**

1. Le convenzioni di programma, stipulate con i datori di lavoro sia privati che pubblici ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 68/1999, hanno ad oggetto la determinazione di un programma di assunzioni che prevede la scansione temporale degli inserimenti lavorativi delle persone con disabilità cui è soggetto il datore di lavoro ai sensi della legge 68/1999. Tale programmazione ha la finalità di garantire al lavoratore disabile un avviamento confacente alle sue potenzialità e nel contempo di permettere al datore di lavoro una corretta progressione qualitativa e quantitativa degli inserimenti al lavoro in funzione della specifica organizzazione del lavoro interno all'azienda. Pertanto nell'elaborare la scansione temporale di cui all'articolo 3, bisognerà tener conto, in particolare, così come previsto dall'Accordo del 22 febbraio 2001 stabilito in "Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano", dei seguenti parametri:
  - a) volume dell'intera quota di riserva ancora disponibile per i lavoratori con disabilità in

rapporto all'entità della copertura prevista dalla convenzione;

b) valutazione degli investimenti necessari per riorganizzare il sistema socio- tecnico dell'impresa in rapporto alle specifiche condizioni della persona con disabilità;

c) valutazione dell'impegno e della disponibilità del datore all'attivazione di attività di tirocinio o formazione professionale finalizzati al migliore inserimento della persona con disabilità.

2. La programmazione può riguardare l'intera quota di riserva ancora disponibile per i lavoratori con disabilità ovvero parte di essa. Qualora la convenzione sia stipulata per la copertura parziale dei posti disponibili per i lavoratori con disabilità, per la rimanente quota dovranno essere indicati in convenzione gli ordinari strumenti di inserimento utilizzati.

3. Se nel corso dell'attività periodica di verifica, si riscontra il mancato adempimento degli impegni assunti in convenzione, imputabile al datore di lavoro, la struttura competente procede all'avviamento per le unità lavorative corrispondenti, secondo le modalità ordinarie di cui alla legge 68/1999.

4. Tra le modalità di assunzione, possono essere convenute:

a) la facoltà della scelta nominativa nel caso di enti pubblici;

b) lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento o di inserimento e reinserimento lavorativo, i quali, se finalizzati all'assunzione valgono come adempimento dell'obbligo di assunzione, previo parere del Comitato tecnico;

c) lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo previo parere del Comitato tecnico, purché l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro;

d) deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti di lavoro, previo parere del Comitato tecnico;

e) la previsione dell'inserimento temporaneo presso le cooperative sociali attraverso le convenzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" ai sensi della delibera della Giunta regionale 25 maggio 2007, n. 1248 "Criteri per la validazione delle convenzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30)" come modificata dalla delibera della Giunta Regionale 11 luglio 2014, n. 1308.

5. Il datore di lavoro può richiedere modifiche al programma occupazionale prima della scadenza concordata anche nei casi in cui intenda adottare altre misure volte all'adempimento dei propri obblighi: stipula di nuovi strumenti occupazionali, richiesta di esonero. L'amministrazione regionale valuterà ai fini dell'accoglimento delle istanze l'ottemperanza del datore di lavoro agli obblighi sottoscritti in convenzione e le eventuali motivazioni dei mancati impegni di assunzione.

### **art. 3** Durata delle convenzioni

1. La durata delle convenzioni che prevedono una scansione temporale delle assunzioni, tenuti presenti gli elementi evidenziati nell'articolo 2, comma 1, viene di norma stabilita secondo i seguenti criteri:

a) nei limiti dei 24 mesi per quanto riguarda i datori di lavoro sia pubblici che privati che occupano da 15 a 50 dipendenti;

b) nei limiti dei 36 mesi per quanto riguarda le convenzioni stipulate con i datori di lavoro sia pubblici che privati che occupano più di 50 dipendenti.

2. La distribuzione delle assunzioni nell'arco del periodo di durata del programma occupazionale è di norma ripartita equamente, dividendo il numero delle persone da inserire

per il numero di anni.

**3.** A fronte di evidenti situazioni di difficoltà degli inserimenti o di comprovate esigenze organizzative, che dovranno essere precisate in maniera puntuale ed esaustiva e valutate dal Comitato tecnico, tenuto conto dei parametri indicati all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), possono essere previste durate diverse non superiori comunque a:

a) 60 mesi, laddove il numero di scoperture da dedurre in convenzione non superi le 50 unità;

b) 72 mesi laddove il numero di scoperture da dedurre in convenzione sia superiore a 50 unità.

**4.** In presenza dell'insorgere di situazioni aziendali ed occupazionali non prevedibili al momento della stipula, che rendono problematico l'inserimento al lavoro, può essere concessa, previa acquisizione del parere del Comitato tecnico, una proroga dei termini della convenzione, fermo restando i limiti massimi di cui all'articolo 3, comma 3.

**5.** Ai fini della sottoscrizione e della determinazione della durata di convenzioni successive alla prima, la struttura competente valuterà lo stato di adempimento degli impegni occupazionali precedentemente assunti, nonché gli esiti dei programmi di inserimento precedenti.

#### **art. 4** Convenzioni di integrazione lavorativa

**1.** Nel caso di avviamento di persone con particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento al lavoro, si possono stipulare convenzioni di integrazione lavorativa ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 68/1999, le quali devono anche indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al lavoratore con disabilità e le modalità del loro svolgimento; prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio necessarie per favorire l'adattamento al lavoro; prevedere verifiche periodiche sull'andamento del percorso formativo inerente alla convenzione.

#### **art. 5** Disposizioni finali

**1.** Le persone con disabilità che al momento dell'entrata in vigore delle presenti linee guida stanno effettuando tirocini presso enti pubblici - ai sensi del "Progetto Obiettivo" adottato con deliberazione della Giunta regionale di data 10 febbraio 2006, n. 196 e degli "Indirizzi in materia di definizione e modalità di attivazione delle tipologie dei percorsi personalizzati di integrazione lavorativa di cui all'articolo 36, comma 3bis, lettera c), della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)" adottati con deliberazione della Giunta regionale di data 4 dicembre 2015, n. 2429, fermo restando il rispetto dei criteri di trasparenza di cui all'articolo 1, comma 3, vengono proposte per la convenzione e l'avviamento al lavoro ai sensi della legge 68/1999 con priorità sui soggetti che in quel momento non godono di tale requisito.

**2.** Per tutto quanto non previsto nel presente atto si applica la normativa statale vigente in materia.